

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Milano, 22 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020

Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Segnaliamo che l'Inps con il messaggio n. 1287 del 20 marzo u.s. ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai seguenti strumenti di sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge n. 18/2020, sul quale Vi abbiamo relazionato con la nostra circolare informativa del 19 marzo u.s.:

1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
2. Assegno ordinario (FIS);
3. Cassa integrazione in deroga (CIGD),

Ritenendo utile precisarVi preliminarmente che l'Istituto sta tuttora provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti in commento, nelle schede di seguito allegare Vi illustriamo quanto precisato con il messaggio in titolo.

A disposizione per ogni necessità in merito, porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

AVVISO

Al fine di consentire ai ns. consulenti l'attività di aggiornamento normativo, di predisporre e seguire l'iter sindacale ed amministrativo delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali a seguito dell'epidemia COVID-19, nonché di poter fornire l'adeguato supporto alle risorse interne tutte impegnate in smart working, chiediamo di contattare i consulenti in via prioritaria per e-mail. Nel caso in cui necessitate di un confronto telefonico Vi chiediamo gentilmente di contattarli soltanto dopo le ore 14.00. Grazie per la Vostra comprensione e collaborazione.

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CON CAUSALE "EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE"**Aziende che possono presentare la domanda**

Possono presentare la domanda di CIGO con la causale "Emergenza COVID 19 nazionale" le seguenti aziende:

- industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- produttrici di calcestruzzo confezionato;
- addette agli impianti elettrici e telefonici;
- addette all'armamento ferroviario;
- industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015), con esclusione dei dirigenti dei lavoratori a domicilio (co. 1, art. 1, D.Lgs 148/2015), dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (INPS, circ. 197/2015).

Come fare domanda

La domanda può essere presentata telematicamente per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, utilizzando l'apposita causale istituita a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 denominata "COVID-19 nazionale".

Le aziende interessate che presenteranno la domanda non hanno l'onere di fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

Per tali motivi, le aziende non dovranno redigere né allegare alla domanda la relazione tecnica, ma soltanto l'elenco dei lavoratori beneficiari.

L'Inps ha precisato che è possibile chiedere la CIGO con la causale "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se la stessa azienda ha già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. L'eventuale periodo di CIGO concesso dall'INPS con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sull'eventuale precedente domanda in corso di definizione e non ancora autorizzata. Eventuali domande in corso di definizione saranno annullate d'ufficio dall'INPS.

Le novità dell'istruttoria CIGO con causale "Emergenza COVID-19 nazionale"

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina "ordinaria" al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali in commento.

Al riguardo segnaliamo che l'INPS, riprendendo quanto previsto dal Decreto Legge in titolo, ha precisato che:

- ✓ le aziende non sono tenute al pagamento del contributo addizionale;
- ✓ non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- ✓ non si tiene conto del limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- ✓ non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- ✓ i periodi autorizzati saranno "neutralizzati" in caso di successive richieste;
- ✓ non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è infatti sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

La fase sindacale

Le aziende interessate ad avviare una procedura di CIGO devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:

- informazione;
- consultazione
- esame congiunto

devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all'INPS.

La domanda amministrativa all'INPS

Il termine di presentazione delle domande è fissato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto, ipotizzando che la riduzione/sospensione abbia avuto inizio nel mese di marzo, la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2020.

Tuttavia, posto che:

- lo strumento in questione sarà erogato dall'INPS entro il limite massimo di spesa fissato dal D.L. n. 18/2020 in 1.347,2 milioni di euro;
- al raggiungimento -anche in via prospettica- di tale limite di spesa l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande,

si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all'INPS con la massima celerità.

L'erogazione della prestazione di sostegno al reddito

Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIEMENS. In ragione dell'eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

FIS – FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ASSEGNO ORDINARIO**Aziende che possono presentare la domanda**

Possono presentare la domanda di Assegno Ordinario le aziende anche non organizzate in forma d'impresa, che:

- occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

Le novità dell'istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, il D.L. n. 18/2020 prevede le seguenti deroghe alla disciplina "ordinaria" al fine di favorire la massima fruizione dell'integrazione salariale in commento.

L'INPS, ha infatti precisato che:

- ✓ non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- ✓ non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- ✓ non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
- ✓ non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- ✓ non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- ✓ i periodi autorizzati saranno "neutralizzati" in caso di successive richieste;
- ✓ non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

La fase sindacale

Le aziende interessate ad avviare una procedura di accesso all'Assegno Ordinario erogato dal FIS devono fornire una comunicazione preventiva (anche a mezzo PEC ai sindacati (RSU o RSA o in alternativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Il Decreto Legge n. 18/2020 ha poi disposto che le successive fasi di:

- informazione;
- consultazione
- esame congiunto

devono essere svolti -anche in via telematica- entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta terminata la fase sindacale, o comunque una volta decorsi i 3 giorni, si può presentare la domanda amministrativa all'INPS.

La domanda amministrativa all'INPS

Come per la CIGO, la domanda di Assegno Ordinario al FIS deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente on line sul sito dell'Inps.it, per una durata massima di 9 settimane, selezionando anche per questo strumento la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime domande saranno infatti annullate d'ufficio dall'INPS per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Come per la CIGO, posto che anche lo strumento in questione sarà erogato dall'INPS entro un limite massimale di spesa e che al raggiungimento di tale limite l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, si suggerisce alle aziende che siano interessate ad accedere allo strumento di sostegno in questione di attivarsi con tempestività al fine di consentirci di avviare le procedure sindacali e la conseguente domanda amministrativa all'INPS con la massima celerità.

L'erogazione della prestazione di sostegno al reddito

Le aziende autorizzate alla prestazione di sostegno al reddito potranno anticipare ai lavoratori la prestazione medesima e successivamente conguagliarla su UNIAMENS. In ragione dell'eccezionalità della situazione sarà tuttavia possibile autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che si debbano comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

CIGD – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA “COVID-19”**Aziende che possono presentare la domanda**

Possono presentare la domanda di CIGD con la causale “Emergenza COVID 19 nazionale” tutte le aziende del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi dal trattamento salariale in questione i datori di lavoro domestico e le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento in commento tutti lavoratori dipendenti delle suindicate aziende purchè risultino assunti alla data del 23 febbraio 2020.

Le novità dell’istruttoria

Con riferimento all’istruttoria ed alle condizioni per l’accesso allo strumento in commento, l’INPS con il messaggio n. 1287 in titolo ha precisato che:

- ✓ ai lavoratori beneficiari è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF);
- ✓ non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro,
- ✓ non è dovuto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro;
- ✓ non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La fase sindacale

Premettendo che la fase sindacale è obbligatoria solo per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, segnaliamo che l’accordo dovrà essere stipulato anche telematicamente con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, seguendo le indicazioni che ciascuna regione ha fornito attraverso la propria normativa regionale, e utilizzando le tracce di accordo predisposte proprio dalle regioni medesime.

Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono dispensate dalla fase sindacale preliminare e possono presentare direttamente la domanda amministrativa di concessione dello strumento in commento.

Nota bene:

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La domanda amministrativa

Le domande di accesso alla prestazione in parola possono essere presentate per un periodo massimo fino a 9 settimane, e dovranno essere inoltrate in modalità telematica esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Infatti, a differenza degli strumenti precedentemente commentati (CIGO e FIS) la CIGD è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono – dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge- ad inviare all’INPS il decreto di concessione, che è individuato con numero convenzionale “33193”.

L’erogazione della prestazione di sostegno al reddito

L’erogazione della prestazione in commento avverrà mediante il pagamento diretto da parte dell’INPS. Al fine di consentire ciò, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare il modello “SR 41”.